



CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE.

Art.1 – Oggetto della concessione – descrizione sommaria delle attività comprese nel servizio – tempi di intervento

La presente concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di ripristino post incidente mediante pulizia della piattaforma stradale e delle pertinenze, di reintegro delle matrici ambientali, sulle strade di competenza del Comune di Casale Monferrato.

In particolare il servizio di ripristino post incidente, oggetto del presente capitolato, consiste nell'attività, esplicita in situazione di emergenza e coordinata da una centrale operativa dedicata, mediante:

- lavaggio e aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- ogni altra attività necessaria al reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze.

I tempi di intervento dovranno essere i più rapidi possibili e, salvo comprovata impossibilità, non dovranno superare:

- 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 22.00, escluso il sabato;
- 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 6.00, sabato e festivi dalle 0.00 alle 24.00.

E' escluso dall'oggetto del contratto il ripristino dei danni arrecati al patrimonio stradale del Comune di Casale Monferrato.

Art. 2 - Remunerazione del servizio

Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune di Casale Monferrato.

In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, il Comune di Casale Monferrato, a seguito di effettuazione degli interventi di ripristino, surrogherà il concessionario del servizio nei diritti allo stesso spettanti verso i conducenti responsabili del sinistro e verso le compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati (art. 1201 c.c.). Il concessionario sarà pertanto legittimato a rivalersi per i costi degli interventi effettuati, direttamente nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o delle relative compagnie assicuratrici. In ogni caso, il concessionario nulla avrà a pretendere dal Comune di Casale Monferrato qualora non risultasse possibile ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto.

I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti, non potranno comunque essere addebitati al Comune di Casale Monferrato e resteranno a carico del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento.

Pertanto, l'entità del compenso spettante al concessionario è dipendente dal numero degli interventi effettuati a seguito del verificarsi degli incidenti e dal numero delle rivalse che potranno essere positivamente esperite nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o relative compagnie assicuratrici, fermo restando l'obbligo del concessionario di garantire la continuità e tempestività del servizio per tutta la durata del contratto.

Art. 3 - Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade e pertinenze di competenza del Comune di Casale Monferrato.

Art. 4 - Durata ed importo della concessione

L'affidamento in concessione avrà la durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto tra il Comune di Casale Monferrato e l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara e concessionario del servizio.

Ai soli fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici (art. 29 D.Lgs. n. 163/2006), il valore presunto triennale della concessione può essere stimato, sulla base del dato storico disponibile, in € 26.220,00 oltre IVA ai sensi di legge.

Art. 5 - Requisiti del concessionario

Oltre ai "requisiti di ordine generale" previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i., il concessionario dovrà presentare i seguenti requisiti:

- iscrizione presso la C.C.I.A.A. ai sensi del D.P.R. 581/1995, per attività coincidente con quella oggetto della concessione del servizio descritto nell'art.1 del presente Capitolato, o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
- dichiarazione attestante lo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto della concessione nel triennio precedente di importo complessivo non inferiore ad € 26.220,00;
- iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali (articolo 212 del D.Lgs. 152/2006) per le seguenti categorie:
 - Categoria 9 "bonifica siti",
 - Trasporto dei propri rifiuti: iscrizione ai sensi dell'art. 212 comma 8, D.Lgs. 152/2006.

Requisiti tecnici minimi per lo svolgimento del servizio

La particolare natura del servizio in concessione rende necessario che il concessionario risulti in possesso di una specifica ed adeguata struttura imprenditoriale, nonché di un'elevata specializzazione volta ad assicurare sia la tempestività che l'adeguatezza tecnica dell'intervento.

Il concessionario, pertanto, dovrà essere dotato di una "struttura operativa" con le caratteristiche tecniche descritte nel presente articolo. Tali caratteristiche richieste sono da considerarsi requisiti minimi ed essenziali per lo svolgimento del servizio oggetto della concessione.

In forma sintetica la "struttura operativa" a disposizione del concessionario, dovrà essere la seguente:

a) centrale operativa (CO)

Organo gestionale, in servizio 24 ore su 24 ore per tutti i giorni dell'anno, con almeno una linea dedicata e/o numero verde al quale potranno essere richiesti direttamente gli interventi dalla Polizia Locale e/o dagli altri organi di Polizia;

b) 2 centri logistici operativi (CLO)

Organi operativi, dislocati nel territorio della Provincia di Alessandria o in prossimità dei suoi confini, deputati, ricevuta la segnalazione dalla Centrale Operativa, ad organizzare l'intervento di messa in sicurezza, eseguendo direttamente l'intervento o attivando i competenti veicoli polifunzionali attrezzati. In ogni caso, devono essere rispettate le tempistiche di intervento di cui all'art. 1 del presente Capitolato. Il concessionario del

servizio, in caso di necessità, qualora non sia sufficiente l'intervento del mezzo polifunzionale, dovrà attivare e far giungere sul luogo ulteriori mezzi d'opera o macchine operatrici per eseguire la completa messa in sicurezza del luogo del sinistro.

c) 2 veicoli polifunzionali attrezzati (VPA)

veicoli operativi attrezzati e deputati ad eseguire l'intervento di messa in sicurezza del luogo del sinistro stradale.

d) veicoli operativi specifici

Sono tali i mezzi d'opera o le macchine operatrici (escavatore, terna, autobotte per aspirazione di inquinanti o lavaggio strada, ecc.) specifiche per quegli interventi di rimessa in sicurezza e pulizia non eseguibili solo con i veicoli di cui alla lettera c), quali, ad esempio, i gravi sversamenti o le perdite di carico di grossa entità.

Tali mezzi non devono essere ad esclusiva disposizione del servizio ma il Concessionario, in caso di necessità, deve essere in grado di far giungere sul luogo del sinistro stradale lo specifico mezzo supplementare necessario per il tipo di intervento, sempre senza oneri per l'Amministrazione concedente.

e) ufficio per la gestione amministrativa degli interventi

Ufficio con il quale l'Amministrazione concedente si interfacerà con il Concessionario per la gestione amministrativa degli interventi (scambio dati, comunicazioni di varia natura, ecc.)

f) un numero adeguato di operatori, sufficiente a svolgere in tempi brevi tutte le lavorazioni di messa in sicurezza necessarie, nonché conforme a poter operare su strada nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Caratteristiche dei veicoli in dotazione al Concessionario

Il concessionario dovrà garantire il servizio assicurando la tipologia di interventi previsti dal servizio mediante l'utilizzazione di uno o più veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative.

Tali mezzi, conformi alle vigenti prescrizioni di legge, dovranno essere debitamente omologati e possedere caratteristiche e/o accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio, in condizioni di assoluta sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune di Casale Monferrato.

Tutti i mezzi impiegati per le operazioni di ripristino post incidente dovranno essere dotati di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla e di un sistema di illuminazione del sito teatro dell'intervento.

Ogni mezzo utilizzato dovrà, inoltre, avere in dotazione:

a) la segnaletica necessaria per la delimitazione dell'area di cantiere durante le operazioni di pulizia e bonifica del tratto interessato dal sinistro stradale;

b) la segnaletica necessaria (compresi nastri, picchetti, transenne, new jersey, ecc.) per la protezione di parte della carreggiata o di manufatti danneggiati dal sinistro;

c) i materiali occorrenti per l'assorbimento dei liquidi sversati e per la pulizia della carreggiata (assorbente, sabbia, ecc.);

d) l'attrezzatura indispensabile per poter eseguire le operazioni di pulizia e bonifica e segnalazione dell'area interessata dal sinistro stradale.

Art. 6 – Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi

L'aggiudicazione della gara avrà luogo ai sensi dell'art. 30 comma 3 D.Lgs. 163/2006, tramite gara informale cui siano invitati almeno 5 concorrenti, se sussistano in tale numero soggetti qualificati, e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.

L'attribuzione dei punteggi alle offerte avrà luogo ad opera di apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 84, D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.

Si precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione Comunale e che non prevede una base d'asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, secondo i criteri sotto riportati.

Il punteggio minimo che la relazione tecnica dovrà raggiungere è di 60 punti, mentre il punteggio massimo è di 100 punti. Le offerte che totalizzino un punteggio inferiore ai 60 punti saranno automaticamente escluse, in quanto non congrue rispetto ai livelli tecnico-qualitativi richiesti dall'Amministrazione procedente.

Ai fini della valutazione della **relazione tecnica**, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri di seguito indicati:

- a) numero di Centri Logistici Operativi (CLO)
requisito minimo: 2 (con modalità art. 5 del presente capitolato)
punteggio: 5 punti per ogni CLO offerto oltre i 2 obbligatori
punteggio massimo ottenibile: **20 punti** (per CLO totali ≥ 6)
- b) numero di Veicoli Polifunzionali Attrezzati (VPA)
requisito minimo: 2 (con modalità art. 5 del presente capitolato)
punteggio: 5 punti per ogni VPA offerto oltre i 2 obbligatori
punteggio massimo ottenibile: **25 punti** (per VPA totali ≥ 7)
- c) numero di linee telefoniche dedicate della Centrale Operativa
requisito minimo: 1
punteggio: 5 punti per ogni linea dedicata offerta oltre a quella obbligatoria
punteggio massimo ottenibile: **15 punti** (per linee dedicate totali ≥ 4)
- d) riduzione tempi di intervento
requisito minimo: tempi indicati nell'art. 1 del presente Capitolato
punteggio: 5 punti per ogni 5 minuti di riduzione offerto rispetto ai tempi indicati nell'art. 5 del presente capitolato
punteggio massimo ottenibile: **15 punti** (per minuti di riduzione totali ≥ 15)
Le riduzioni offerte, per essere accettate, devono valere per tutte le fasce indicate all'art. 1 del presente capitolato:
 - *riduzioni < 5 minuti non ricevono punteggio*
 - *riduzioni ≥ 5 minuti e < 10 minuti sono equiparate a quelle di 5 minuti*
 - *riduzioni ≥ 10 minuti e < 15 minuti sono equiparate a quelle di 10 minuti*
 - *riduzioni ≥ 15 minuti sono equiparate a quelle di 15 minuti.*
- e) servizi aggiuntivi offerti al Comune di Casale Monferrato, senza costo alcuno per la Stazione Appaltante e per il cittadino.
punteggio: 5 punti per ogni proposta valutata positivamente

punteggio massimo ottenibile: **25 punti**, corrispondenti a cinque proposte valutate positivamente.

Ai fini dell'aggiudicazione della concessione, nel caso di due o più offerte aventi uguale punteggio complessivo, si procederà al sorteggio fra le stesse.

Art. 7 – Cauzione definitiva

La concessionaria dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto l'affidamento del servizio de quo, cauzione definitiva di € 2.620,00 **secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.**

Su detta garanzia l'Amministrazione potrà rivalersi per gli oneri derivanti da qualsiasi inadempimento alle prescrizioni di cui alla convenzione.

La garanzia sarà svincolata allo scadere della concessione, previa attestazione da parte del dirigente del Settore Polizia Locale della buona esecuzione del servizio.

Art. 8 - Obblighi a carico del concessionario

Il concessionario del servizio è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Comune di Casale Monferrato circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Il Comune di Casale Monferrato, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti.

Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio, attivo con telefonata ad un numero verde, in servizio 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale. Inoltre, occorre che sussistano delle strutture operative, legate al concessionario da vincoli contrattuali, deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente, con solerzia e tempestività 365 giorni l'anno, 24 ore su 24 (tempi di arrivo non superiori a quelli indicati all'art.1 dall'attivazione mediante chiamata al numero verde, salvo casi di comprovata oggettiva impossibilità).

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

Art. 9 - Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m. e i.

Art. 10 - Obblighi verso il personale dipendente

Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Art. 11 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 12 - Controlli e penali

Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione e su semplice richiesta della stessa, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data di esecuzione e del relativo orario.

Il controllo del servizio nell'immediatezza sul luogo dell'incidente, sarà effettuato dal personale del Comando Polizia Locale intervenuto sul sinistro.

In caso di inadempienza accertata nell'esecuzione del servizio e non adeguatamente giustificata, il Comune applicherà una penale di € 2.000,00 per ciascun intervento non perfettamente eseguito, e avrà facoltà di fare eseguire le prestazioni non adempiute in danno del concessionario, con rivalsa sulla cauzione prestata.

In caso di reiterate inadempienze, il Comune avrà altresì facoltà di procedere alla risoluzione del contratto

Art. 13 - Divieti

E' fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui sorgano controversie giudiziali o stragiudiziali;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal nuovo affidamento e il risarcimento del danno.

Art. 14 - Responsabilità e assicurazione

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all'uopo dispone, o in alternativa, è obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

Art. 15 - Revoca della concessione - risoluzione e recesso del contratto

E' prevista la revoca del contratto di concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 e ss. del codice civile, il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio:

- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal Comune di Casale Monferrato mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio;
- nel caso di reiterate inadempienze da parte del concessionario nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda la convenzione.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Casale Monferrato dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende

valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il Comune di Casale Monferrato è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

Il Comune di Casale Monferrato si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino alla scadenza del contratto stesso, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 16 - Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata dell'affidamento del servizio di ripristino de quo, l'impresa concessionaria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento. All'uopo l'Amministrazione, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la persistenza della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 17 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione od interpretazione del presente capitolato le parti escludono il ricorso all'arbitrato e stabiliscono che il Foro competente sarà individuato ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile.

Art. 18 - Spese contrattuali e registrazione

Le eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta concessionaria.